

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 27 dicembre 2024, n. 872

[ID VIP 12727] - Parco eolico composto da 8 aerogeneratori, di potenza nominale pari a 6,2 MW, per una potenza complessiva di 49,6 MW, da realizzarsi nel Comune di Matera (MT), in località "MASSERIA VERZELLINA", con opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Altamura (BA).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: ATON 30 S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (l. recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 157590 del 30.08.2024, acquisita in data 02.09.2024 al prot. n. 423297 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 433924 del 09.09.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 484642 del 07.10.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Bari, ha ritenuto di non poter esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale;
- nota prot. n. 488064 del 08.10.2024, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha formulato istanza di integrazione documentale nei termini ivi indicati;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 12727, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;
- debba altresì essere rimesso alla competente Autorità ministeriale l'apprezzamento dell'istanza di integrazione documentale di cui al punto precedente;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico composto da 8 aerogeneratori, di potenza nominale pari a 6,2 MW, per una potenza complessiva di 49,6 MW, da realizzarsi nel Comune di Matera (MT), in località "MASSERIA VERZELLINA", con opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Altamura (BA), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "ATON 30" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 12727.pdf - 9b2ecfbb8667d24dc208b4ea60d1727b3226e63dedd7f9ad19c81b840e6191b0

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 12727

Tipologia di progetto: Eolico onshore
Potenza: 49,6 MW
Ubicazione: Comune di Matera (MT) e Comune di Altamura (BA)
Proponente: ATON 30 S.r.l.

DATI GENERALI E INQUADRAMENTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico composto da 8 aerogeneratori di grande taglia e tre cabine di raccolta che ricadono nella regione Basilicata e in particolare nel Comune di Matera (MT) in Località "Masseria Verzellina", mentre le opere di connessione alla RTN in particolare l'elettrodotto (lungo circa 4100 metri) e la SE interessano il Comune di Altamura (BA).

Gli aerogeneratori sono del tipo a tripala e hanno una potenza nominale pari a 6,2 MW e sviluppano una potenza complessiva di 49,6 MW.

Le opere di connessione prevedono la costruzione di un impianto di utenza costituito da una stazione elettrica SE di trasformazione MT/AT di proprietà del soggetto produttore e la realizzazione di un impianto di rete tramite collegamento in antenna a 36 kV con una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN da inserire in entra – esce alla linea RTN a 150 kV “Matera Nord – Altamura”.

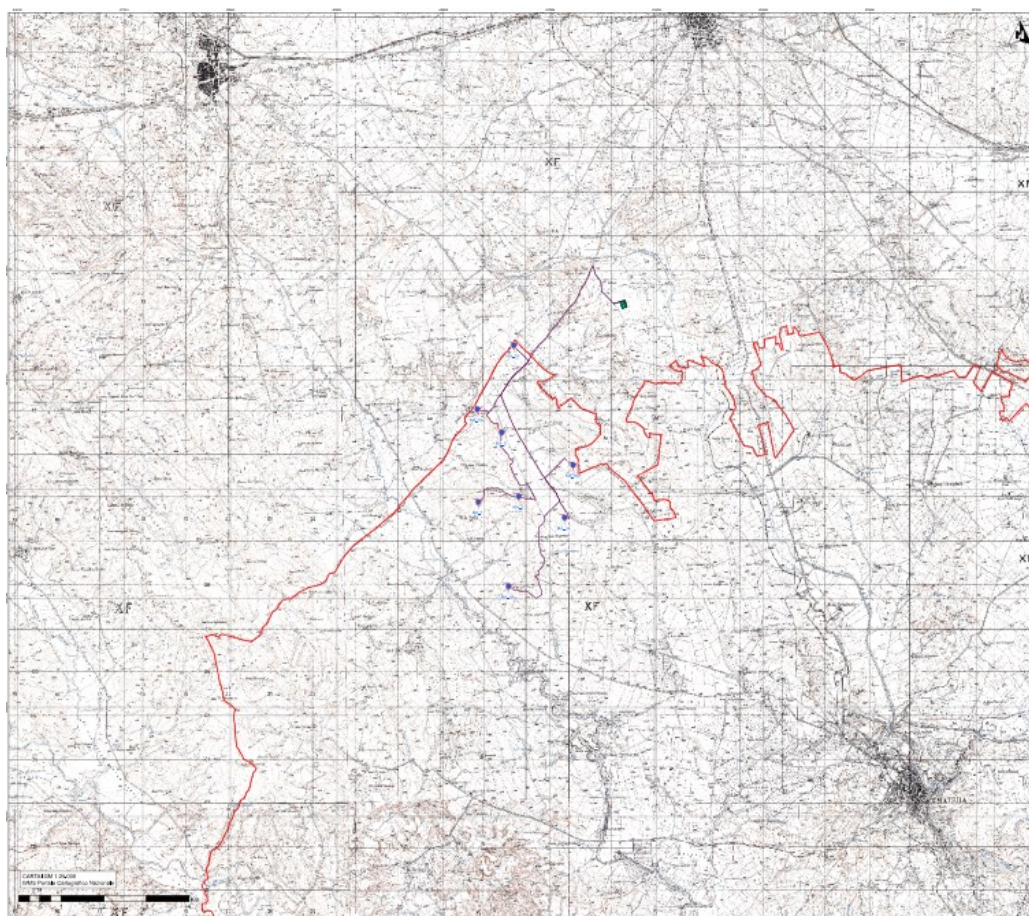


Figura 1 Impianto Eolico su base IGM / in rosso il confine del Comune di Matera (Regione Basilicata).

Il sito in questione è ubicato a Nord – Ovest del territorio del Comune di Matera, in prossimità del confine con Altamura e Gravina in Puglia (BA), in area definita **Agricola**.

La componente che interessa la Regione Puglia e che interessa la presente Valutazione, riguarda solo la parte relativa alle opere di connessione e la nuova SE per la connessione alla RTN, presso il Comune di Altamura (BA).

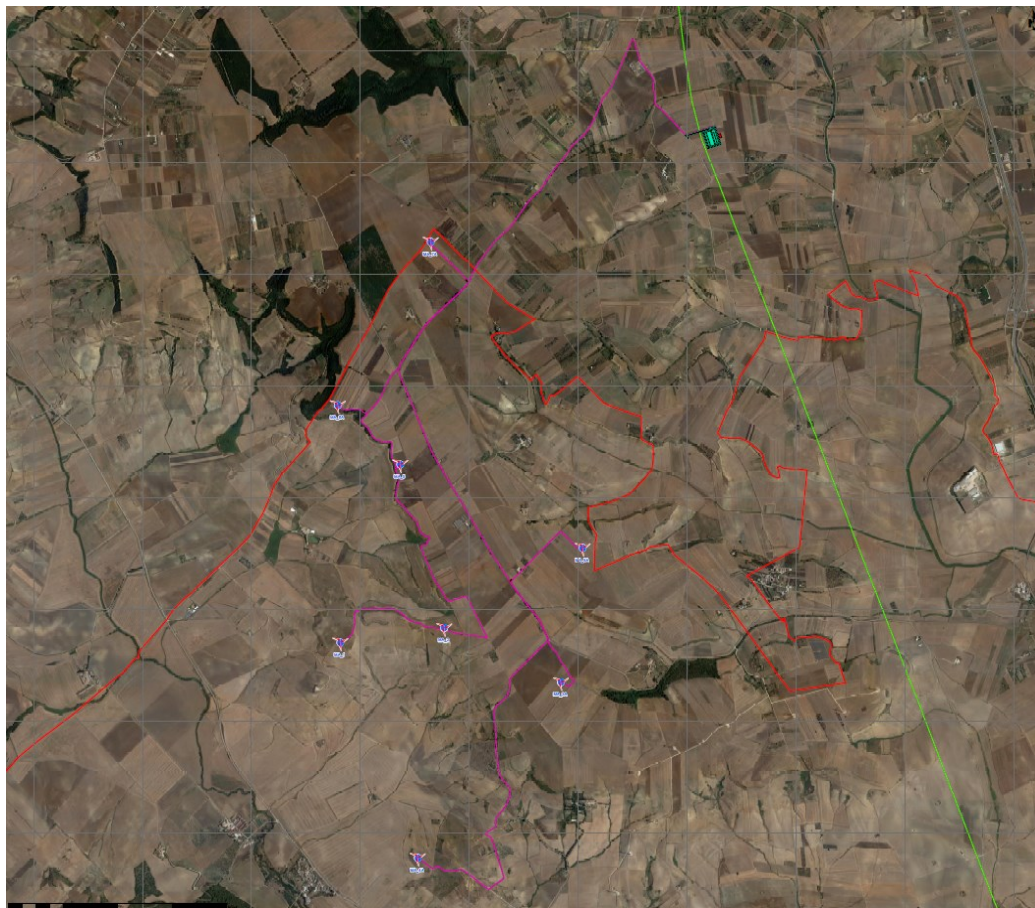


Figura 2 Impianto Eolico su Ortofoto - in rosso il confine del Comune di Matera (Regione Basilicata) / in verde LINEA AT ALTAMURA – MATERA / in magenta elettrodotto di connessione alla rete elettrica.

SEGNALAZIONE INTERFERENZE CON ALTRI IMPIANTI

Risultano pervenute le seguenti segnalazioni di interferenze:

- Filippo Galiano – Legale Rappresentante della **ASJA Ambiente Italia S.p.A. S.B.**, il quale segnala la sovrapposizione del presente ID VIP 12727 con altro intervento soggetto a procedura VIA (ID VIP 9272 istanza del 18/11/2022) già dichiarato procedibile e con iter autorizzativo avanzato. Considerate le sovrapposizioni e le interferenze tra diversi aerogeneratori facenti capo ai due interventi il Proponente chiede la risoluzione delle stesse nel rispetto delle distanze minime da osservare al fine dell’ottimale rendimento dell’impianto.

PARERI PERVENUTI

Sul portale del Mase, all’attualità, risulta pervenuto esclusivamente il parere dell’ARPA. L’Ente, considerata la documentazione prodotta dal proponente ritiene di **non poter esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale** fintanto che non risulteranno risolte le criticità evidenziate.

INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO – LINEE GUIDA DM 10/9/2010

Punto 16 del DM.

In riferimento ai terreni agricoli in oggetto coinvolti per la realizzazione della SE, **non** si evince nelle superfici interessate dal progetto una produzione attuale di prodotti DOP, DOC, IGP.

L'insediamento e l'esercizio della Stazione Elettrica **non** compromette e **non** interferisce negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

I foto inserimenti prodotti non rappresentano la situazione a confronto tra lo stato di fatto e quello di progetto per quel che concerne la stazione elettrica.

AREE NON IDONEE FER - VERIFICHE ai sensi del R.R. n. 24/2010

Dall'analisi della cartografia delle **aree non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010 (<http://www.sit.puglia.it>), si evidenzia quanto rappresentato nell'immagine 3:



Figura 3 L'area interessata dalla SE di connessione **non** ricade in aree non idonee.

Ovvero le opere di connessione ricadenti all'interno del territorio pugliese non interessano Aree Non Idonee a FER.

AREE IDONEE - VERIFICHE ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area interessata dalla SE dell'impianto, rispetto alle casistiche di cui all'art. 20, co. 8 D.Lgs. 199/2021 si individua come segue:

- **Lett.a:** nell'area di intervento **non** sono installati impianti FER da Eolico né trattasi di potenziamento di impianto.
- **Lett. b:** l'area di progetto **non** coincide con aree oggetto di bonifica;
- **Lett. c:** l'area di intervento **non** coincide parzialmente o integralmente con cave o aree di miniere cessate;
- **Lett. c-bis:** l'area di intervento **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali;
- **Lett. c-bis 1:** le aree di progetto **non** coincidono con siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione ferroviarie o autostradali né aeroportuali;
- **Lett. c-ter:** il progetto riguarda impianto eolico e nell'area **non** è prevista l'installazione di impianti di tipo fotovoltaico o di produzione di biometano;
- **Lett c-quater**

In riferimento alla lett. c quater, la SE in prevista ricade nella fascia di rispetto dei Beni sottoposti a tutela ai sensi della II parte o dell'art.136 del medesimo Decreto (buffer di 3.000,00 metri per gli impianti eolici) ovvero si pone come rappresentato nell'immagine che segue:

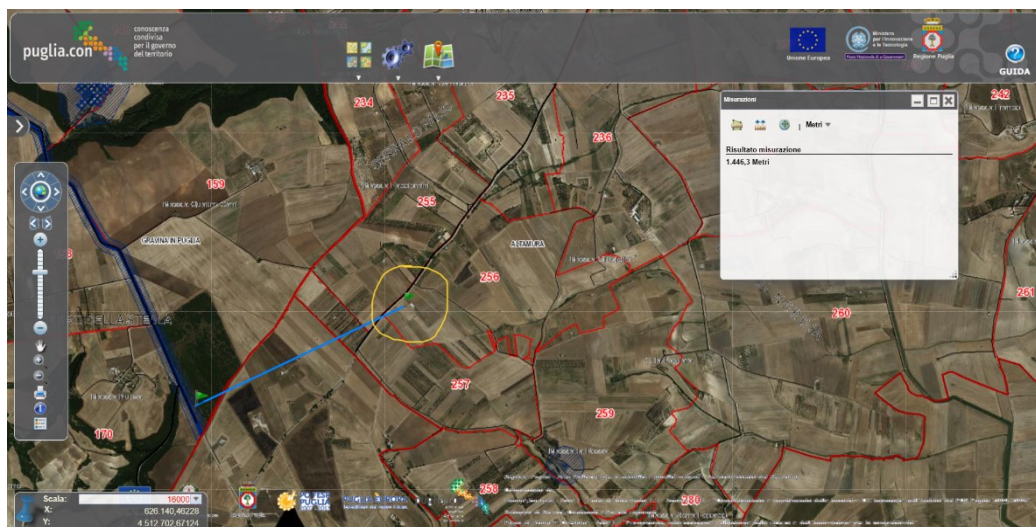


Figura 4 - La SE dista circa 1.446 metri dal Tratturello Gravina Matera – Classe A.

In particolare la SE:

- **non ricade** nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 (Immobili e aree di notevole interesse pubblico) del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

- **non ricade** nella perimetrazione di aree di cui all'art. 142 (Aree tutelate per legge) del Codice;

Tuttavia la stessa **ricade nella fascia di rispetto dei 3.000,00 m dei beni sottoposti a vincoli ai sensi della II parte o dell'art.136 del medesimo decreto, in particolare rispetto alla rete dei Tratturi**, ovvero:

- Tratturo n. 89 - **Tratturello Gravina – Matera – Classe A** – con Vincolo istituito nel 22/12/1983 con Decreto Ministeriale.

Pertanto con riferimento al D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e s.m.i., si rileva che il progetto **non ricade in aree idonee**.

CONCLUSIONI

Le aree propriamente destinate alla costruzione della SE **non ricadono** in **aree non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

Le aree su cui è posta la SE **non** ricadono tra quelle classificate come **aree idonee** ai sensi dell'art. 20 comma 8 D.lgs 199/2021 lett. c quater, poiché non risulta rispettata la distanza minima rispetto a beni vincolati ai sensi della II parte del Codice (tratturo Classe A tutelato con Decreto di vincolo).

In merito alle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità l'insediamento e l'esercizio della SE **non compromette** e **non interferisce** negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo.

Non si ritiene che la realizzazione delle opere ricadenti all'interno del territorio pugliese possa comprometterne le caratteristiche, tuttavia le stesse potrebbero avere un minore impatto mediante opportune opere di mitigazione visiva e ambientale.